

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

I SEZIONE CIVILE

120-1/2025 N.R. Procedim. unit.

V° il g.d., dr. Pasquale Velleca,

premess **che** con ricorso depositato in data **07.07.2025** **[REDACTED]** **Gianluigi** (C. F. **[REDACTED]**), nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** e residente in **[REDACTED]** alla via **[REDACTED]**, in qualità di titolare della ditta individuale **[REDACTED]**, rappresentato nella presente procedura dall'Avv. Annarita Marrazzo, ha formulato una proposta di concordato minore ai sensi e per gli effetti degli artt. 74 e ss. cc.ii. ovvero, in subordine, domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio;

considerato che dalla relazione particolareggiata dell'occ si evince che:

- il ricorrente non può essere considerato un “consumatore”, essendosi formata la debitoria in seno all'esercizio dell'attività d'impresa;
- non risultano superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2 cc.ii. (cfr. pag. 10)
- il nucleo familiare è composto dal ricorrente e da suo padre **[REDACTED]**, nato il **[REDACTED]** ed attualmente pensionato (cfr. pag. 8),
- il ricorrente percepisce una retribuzione mensile lorda di euro 1.166,00, mentre il padre **[REDACTED]** percepisce una pensione mensile lorda di euro 1.684,00 (cfr. pag. 9),
- il ricorrente non è titolare di beni immobili (cfr. pag. 11);
- il valore del patrimonio mobiliare del ricorrente (trattasi di beni mobili registrati) ammonta a complessivi euro 23.058,00, oltre ad euro 3.776,16 presenti sul conto corrente intestato alla ditta individuale del ricorrente (cfr. pag. 12),
- le cause del sovraindebitamento sono imputabili anche all'attività commerciale espletata da due associazioni rappresentate dal ricorrente e, segnatamente, l'**Associazione** **[REDACTED]** e soprattutto l'**Associazione** **[REDACTED]** (cfr. pagg. 13 e ss.),
- sul ricorrente grava una debitoria di complessivi **euro 343.817,92** (cfr. pag. 21 e 22),
- i presumibili costi della procedura ammontano ad euro 9.150,00 (cfr. pag. 23).

Tenuto conto che a fronte di un passivo complessivo pari ad euro 343.817,92, la proposta di concordato minore prevede:

- una durata di quattro anni e **la soddisfazione dei creditori nella misura complessiva di euro 75.000,00**, dei quali euro 35.000,00 apportati quale finanza esterna da [REDACTED] (padre del ricorrente) al momento dell'omologa della proposta ed euro 40.000,00 versati dal ricorrente [REDACTED] Gianluigi attraverso n. 48 rate mensili di euro 833,34 (cfr. pag. 24 e la dichiarazione di impegno sottoscritta da [REDACTED] e prodotta in atti);
- il pagamento dei creditori secondo le percentuali di soddisfazione di seguito riportate (cfr. pag. 23):
 - 1) 100% crediti prededucibili;
 - 2) 100% crediti privilegiati ex art. 2751 bis. n. 2 c.c.;
 - 3) 100% crediti in privilegio di grado 1 - 1.1. - 1.2 - 4 - 7 - 8;
 - 4) 3,95% crediti in privilegio di grado 18 (100% fino a concorrenza del residuo sulle risorse interne pari ad € 49.044,59);
 - 5) 10,28% altri crediti in privilegio generale;
 - 6) 4% crediti in chirografo.

Osservato che alla relazione dell'occ risultano allegati i documenti di cui all'art. 75 cc.ii. e che la stessa contiene la tabella riepilogativa dei crediti ammessi al voto e della maggioranza richiesta per l'approvazione della proposta (euro 142.884,75),

ritenuto opportuno doversi precisare che con riferimento ai crediti affidati al concessionario per la riscossione, la manifestazione di voto deve provenire non già da quest'ultimo ma dall'ente titolare del credito (al quale la proposta ed il presente decreto dovranno essere trasmessi), posto che l'a.d.e.r. non ha la facoltà di disporre dei crediti iscritti a ruolo, di cui deve soltanto curare l'esazione, attraverso rinunce, dilazioni o quant'altro implicato dalla valutazione di convenienza della proposta del debitore (cfr. Cass. civ. n. 35976/2022, n. 13877/2023, etc.).

Tenuto conto che la relazione dell'occ contiene l'attestazione circa la valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione (cfr. pag. 22), nonché di maggiore convenienza della stessa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria (giacché quest'ultima consentirebbe di acquisire un attivo di soli euro 49.044,59, inferiore ad euro 75.000,00 ricavabili in caso di omologazione della proposta di concordato: cfr. pag. 26).

Letto l'art. 78 cc.ii.,

P. Q. M.

1) dichiara aperta la procedura di concordato minore in favore di [REDACTED] **GIANLUIGI** (C. F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED], **in qualità di titolare della ditta individuale** [REDACTED]
[REDACTED];

2) **dispone** la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento **nel sito web del Tribunale di Nocera Inferiore**, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, con l'oscuramento dei dati sensibili ad eccezione di nome e codice fiscale del proponente e **nel registro delle imprese**, a cura dell'OCC ai sensi dell'art. 78, co. 3 CCII;

3) **precisa che entro 15 giorni** l'OCC dovrà comunicare a tutti i creditori, a mezzo pec o raccomandata se non muniti di PEC, la proposta sottoscritta dal debitore con la relativa documentazione, la propria relazione particolareggiata ed il presente decreto;

4) **asigna ai creditori termine di 30 giorni dalla comunicazione** suddetta per far pervenire **all'OCC**, a mezzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, **la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni**; i creditori, in tale dichiarazione, dovranno altresì indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, a cui ricevere tutte le comunicazioni. Si avverte sin d'ora che in mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito nel fascicolo informatico, dovendosi applicare l'art. 10, comma 3 CCII;

5) **avverte che in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato della dichiarazione di adesione o meno alla proposta, il silenzio si intenderà come adesione alla proposta del ricorrente nei termini in cui la stessa è stata loro trasmessa**;

6) come da richiesta del debitore, **dispone** che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

7) **onera** l'OCC a depositare **nel termine di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato ai creditori per la votazione** una relazione particolareggiata sull'esito delle votazioni, indicando se sia stata o meno raggiunta la maggioranza e allegando prova delle comunicazioni effettuate ai creditori, dichiarazioni di voto, eventuali contestazioni e rendendo, altresì, un parere motivato sulle stesse, per l'assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 80 cc.ii.

Si comunichi al proponente e all'OCC a cura della cancelleria.

Nocera Inferiore, 27.8.2025

Il Giudice delegato

dott. Pasquale Velleca